



## COMUNE DI SINALUNGA

*PROVINCIA DI SIENA*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**n° 223 del 18/12/2018**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SINALUNGA" E DELL' AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31.12.2018.**

L'anno duemiladiciotto e questo di diciotto del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco;

Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati:

			Presenti	Assenti
1	Licciano Emma	Assessore	X	
2	Oliverio Paolo	Assessore	X	
3	Bastregghi Vanessa	Assessore	X	
4	Mannucci Laura	Assessore	X	

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA**, in merito all'oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell'Area FINANZIARIA\U.O.A. Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate dalla quale si desume:

**CHE:**

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i. disciplina la materia del Bilancio Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014, in sostituzione del precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
- visto il DM 11 agosto 2017 art. 2 che ha apportato significative modifiche all'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 in materia di Bilancio Consolidato, introducendo nuovi parametri per la definizione delle società da includere nello stesso;
- gli artt. 19-23 DPCM 28/12/2011 regolano l'impostazione e la predisposizione del Bilancio Consolidato degli Enti Locali;
- il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;

**CHE** si richiamano, del D.Lgs. 118/2011 e ss...:

- l'art. 1, commi 2, lett b i quali definiscono "*organismi strumentali*" di regioni ed enti locali le "*loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*", ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 11-ter, comma 1, il quale definisce gli "*enti strumentali controllati*" di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l'ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
- l'art. 11-ter, comma 2, il quale definisce gli "*enti strumentali partecipati*" costituiti dagli enti pubblici o privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni previste di cui al punto sopra;
- l'art. 11-quater, il quale definisce "*controllate*" le società nelle quali la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto (anche sulla scorta di patti parasociali), della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- l'art. 11-quinquies, il quale definisce "*partecipate*" le società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 3);

**CHE** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:

- *predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;*
- *composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);*
- *riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento"; fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari ai fini del consolidamento entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità o dal presente principio<sup>1</sup>.

**CHE** si rileva come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede che vengano individuati alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

1) il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)**, Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 con le modifiche di cui al DM 11 agosto 2017;

- **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni<sup>2</sup>;
  - **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di

<sup>1</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>2</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante<sup>3</sup>. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione<sup>4</sup>.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione<sup>5</sup>:
  - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante<sup>6</sup>. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
    - c) L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato<sup>7</sup>.
  - le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle

---

<sup>3</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>4</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>5</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>6</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>7</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019<sup>8</sup> con riferimento all'esercizio 2018<sup>9</sup> a definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) *irrilevanza* (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici); in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo; pertanto, *ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10%.*

Se tali parametri fossero pari o superiori al 10%, la capogruppo procederà al consolidamento anche delle stesse società o enti considerati irrilevanti singolarmente.<sup>10</sup>

*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.<sup>11</sup>*

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto<sup>12</sup>, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;*

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.<sup>13</sup>

**CHE** i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

**CHE**, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del comune di Sinalunga è così composta:

---

<sup>8</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>9</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>10</sup> Modifica prevista DM 11 agosto 2017

<sup>11</sup> Modifica prevista DM 11 agosto 2017

<sup>12</sup> Modifica prevista DM 11 agosto 2017

<sup>13</sup> Modifica prevista DM 11 agosto 2017

Denominazione	% part	Attività Svolta	% part. pubblica
Terre di Siena Lab S.r.l. Soc in House	1,78	Servizio Europeo di Area Vasta (partecipazione a progetti e programmi) europei e comunitari	100
Ato Toscana Sud	0,78	Programmazione, organizzazione e controllo sulla gestione servizio rifiuti	100
Soc della Salute Valdichiana Senese	10	Sanità e assistenza sociale	100
Consorzio Terrecablate	3,45	Gestione infrastrutture informatiche e reti di telecomunicazione	100
Intesa S.p.A.	7,4	Gestione servizio calore, pubblica illuminazione, patrimonio immobiliare e partecipazioni	100
La Ferroviaria Italiana S.p.A.	2,7499	Concessione e subconcessione di costruzione e di esercizio di ferrovie o tramvie compresa la gestione anche per conto terzi	Mista
Microcredito di Solidarietà S.p.A.	0,6	Erogazione finanziamenti nel settore sociale	Mista
Nuove Acque S.p.A.	2,02312	Servizio idrico integrato	Mista
Patto 2000 S.p.A.	0,409	Realizzazione patto territoriale Valdichiana, Amiata, Trasimeno Orvietano	Mista
Siena Ambiente S.p.A.	2,8378	Raccolta e trattamento rifiuti	Mista
Siena Casa S.p.A.	3	Gestione patrimonio immobiliare comunale	100
Terme Antica Querciolaia S.p.A.	8,489	Cure Termali e uso piscina pubblica termale	Mista
Autorità Idrica Toscana	0,18	Organizzazione e controllo sulla gestione del servizio idrico	100
Azienda Pubblica Servizi alla Persona APSP Istituto Maria Redditi		Servizi alla persona	100
“Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente – S.r.l.” (APEA) <sup>14</sup>	L’ente non detiene più alcuna partecipazione nella società		

Secondo quanto previsto dal sopra citato art. 11-quinquies del 118/2011, il quale definisce la nozione di ‘società partecipate’, non rientrano a far parte del ‘**Gruppo Amministrazione Pubblica**’ *in quanto società partecipate non interamente a partecipazione pubblica e non affidatarie dirette di servizi pubblici dell’ente locale:*

Denominazione
La Ferroviaria Italiana L.F.I. S.p.A.
Microcredito di Solidarietà S.p.A.
Nuove Acque S.p.A.
Patto 2000 S.p.A.
Siena Ambiente S.p.A.
Terme Antica Querciolaia S.p.A.

**CHE**, nel caso del Comune di Sinalunga, i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data

<sup>14</sup> La procedura di recesso è stata completata in data 30.08.2018 con il rimborso della quota di spettanza pari ad € 5.514,41.

23.04.2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 33.367.015,64	€ 3.336.701,56
PATRIMONIO NETTO	€ 21.553.976,88	€ 2.155.397,68
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI (proventi della gestione)	€ 9.166.601,98	€ 916.660,19

**CHE**, effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Sinalunga secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:

1. *costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. 118/2011:*

Ente	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica
Azienda Pubblica Servizi alla Persona APSP Istituto Maria Redditi	-	100

2. *costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/2011:*

Ente	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica
Ato Toscana Sud	0,78	100
Società della Salute Valdichiana Senese	10	100
Consorzio Terrecablate	3,45	100
Autorità Idrica Toscana	0,18	100

3. *costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. 118/12/2011 le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:*

Società	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica
Terre di Siena Lab S.r.l.	1,78	100
Intesa S.p.A.	7,40	100
Siena Casa S.p.A.	3,00	100

**CHE** si ritiene di provvedere in merito;

**CHE** è stato esaminato il D.Lgs. n. 267/2000;

**CHE** è stato esaminato il D.Lgs. n. 118/2011;

**CHE** è stato esaminato lo Statuto Comunale;

**CHE** è stato esaminato il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**CONSIDERATO** che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l'adozione di apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate;

**ASSUNTI**, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si' come espressi in calce alla relazione dell'Area FINANZIARIA\U.O.A. Controllo di Gestione, Controlli Interni e Società Partecipate dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

**RITENUTA** la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;

**VISTI** gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nei modi di legge;

## **D E L I B E R A**

**1) di approvare**, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Sinalunga:

### **GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

<b>ND</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partec.</b>
1	Azienda Pubblica Servizi alla Persona APSP Istituto Maria Redditi	Ente Strumentale Controllato	-
2	Ato Toscana Sud	Ente Strumentale Partecipato	0,78
3	Società della Salute Valdichiana Senese	Ente Strumentale Partecipato	10
4	Consorzio Terrecablate	Ente Strumentale Partecipato	3,45
5	Autorità Idrica Toscana	Ente Strumentale Partecipato	0,18
6	Terre di Siena Lab S.r.l.	Società in house	1,78
7	Intesa S.p.A.	Società Partecipata	7,40
8	Siena Casa S.p.A.	Società Partecipata	3,00

**2) di approvare** altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, modificato con DM 11 agosto 2017, l'elenco degli organismi, enti e società il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4.

### **PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018:**

Analisi dei parametri delle società di cui al punto precedente (rientranti nel GAP):



Denominazione	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale Ricavi caratteristici	Quota Partecipazione	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza/irrilevanza
Azienda Pubblica Servizi alla Persona APSP Istituto Maria Redditi	1.581.092,77	-220.903,09	1.581.092,77	-	SI	Dati 2016 <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
ATO Toscana Sud	-	-	-	0,78	NO	Impossibilità di reperire i dati* - Quota < 1% <b>NON affidataria di servizi pubblici</b>
Società della Salute Valdichiana Senese	3.560.245,92	25.866,08	3.686.943,73	10	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Consorzio Terrecablate	11.330.178	1.909.942	3.357.098	3,45	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Autorità Idrica Toscana	66.262.220,13	48.434.390,14	18.726.981,12	0,18	NO	Irrilevante (% della quota di partecipazione < all' 1%) - <b>NON affidataria di servizi pubblici</b>
Terre di Siena Lab S.r.l.**	424.890	120.546	366.524	1,78	SI	Le società in house a prescindere da ogni criterio numerico e quota di partecipazione rientrano nel perimetro di consolidamento <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Intesa S.p.A.	71.349.209	61.042.656	1.973.231	7,40	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% <b>Rilevante anche se Non affidataria di servizi pubblici</b>
Siena Casa S.p.A.	14.573.511	661.255	5.761.790	3,00	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% <b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>

\*Ato Toscana Sud ha optato per il rinvio dell'adozione della contabilità economica - patrimoniale, in quanto assibilabile ad enti con meno di 5000 abitanti

\*\* In data 22.03.2018 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci per il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab Srl nella quale il Comune di Sinalunga è socio al 1,78% per un valore nominale della quota pari ad € 1.603,40. E' stato sottoscritto il nuovo statuto societario. Il progetto di fusione si è perfezionato in data 01.11.2018.

Viste le considerazioni di rilevanza e irrilevanza, alla data di aggiornamento dei due elenchi, di cui nella tabella sopra riportata, gli Enti/Società inclusi nell'Area di Consolidamento, di cui il Comune di Sinalunga ne è la Capogruppo sono:

ND	Denominazione	Classificazione	Missione	% di partec.
1	Azienda Pubblica Servizi alla Persona APSP Istituto Maria Redditi	Ente Strumentale controllato	Servizi istituzionali e generali, di gestione	-
2	Società della Salute Valdichiana Senese	Ente Strumentale Partecipato	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10
3	Consorzio Terrecablate	Ente Strumentale Partecipato	Servizi istituzionali e generali, di gestione – Ordine pubblico e sicurezza	3,45
4	Terre di Siena Lab S.r.l.	Società in house	Trasporto e diritto alla mobilità	1,78
5	Intesa S.p.A.	Società Partecipata	-	7,40
6	Siena Casa S.p.A.	Società Partecipata	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,00

Tra le società partecipate direttamente dalla Capogruppo non si rilevano partecipazioni indirette aventi requisiti necessari e fondamentali per essere considerate organismo a partecipazione indiretta facente parte del Gruppo Amministrazione Pubblica

**3) di trasmettere** il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento, i quali dovranno inviare al Comune di Sinalunga entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i relativi bilanci di esercizio e la documentazione integrativa;

**4) - di dichiarare,** con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d'urgenza di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rep n° \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

**ESECUTIVITA'**

[.] Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3<sup>^</sup> comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---